

**Autorità:** Tribunale L'Aquila

**Data:** 01/12/2015

**n.** 1000

**Classificazioni:** RESPONSABILITÀ CIVILE - Cose in custodia

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Ciro Riviezzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 362/2010 promossa da:

I.L. (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. BONTEMPO LUCIANO, elettivamente domiciliato in CENTRO DIREZIONALE L'AQUILONE - LOC. CAMPO DI PILE L'AQUILA presso il difensore avv. BONTEMPO LUCIANO

ATTORE/I

contro

CONDOMINIO VIA G.D.V. (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. SALVI VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA F.P.T. 67100 L'AQUILA presso il difensore avv. SALVI VINCENZO

CONVENUTO/I

S.I.E.L. SRL (c.f. ...), con il patrocinio dell'avv. Marco Dori e dell'avv. Aurelio Irti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Aurelio Irti in Avezzano via C.

CHIAMATO IN

CAUSA

ACE EUROPEAN GROUP LTD (C.F.: ...) con il patrocinio dell'avv. Francesco Murvana e Antonello Carbonara, elettivamente domiciliato in Via A.M., 67100 L'AQUILA presso il difensore avv. Antonello Carbonara

CHIAMATO IN CAUSA

OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

### Fatto

#### Fatto e diritto

Con atto notificato in data 17 marzo 2010 I.L. citava in giudizio CONDOMINIO VIA G.D.V. chiedendo condannarla al risarcimento dei danni subiti a causa di una caduta avvenuta nell'ascensore condominiale, ex art. 2051 c.c.. Il Condominio chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio la SEL srl, cui aveva affidato la manutenzione dell'impianto. La SIEL, costituendosi, a sua volta, chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio la ACE European Group ltd, sua assicuratrice per i danni.

Vanno innanzitutto ricostruiti i fatti che hanno dato luogo alla causa.

Il teste L.M. ha ricordato che nell'occasione, mentre stava salendo le scale a piedi, giunto sul pianerottolo del I piano, sentì un tonfo e vide l'attrice a terra, con i piedi ancora dentro l'ascensore. Subito notò che vi era un dislivello in quanto il piano dell'ascensore era più basso rispetto al piano di arrivo. Non misurò il dislivello, ma era di diversi centimetri, a suo modo di vedere forse otto.

Il teste M.F.M. ha riferito che stava salendo le scale quando sentì un tonfo e vide l'attrice a terra. Notò che l'ascensore era più basso rispetto al piano del pianerottolo. Quindi vi era un dislivello evidente.

Il teste A.V., perito del gruppo GBS Assicurazioni, che assicurava il condominio, ha ricordato che alla data del sopralluogo da lui eseguito (21 gennaio 2009), circa un mese dopo l'incidente, persisteva ancora l'anomalia dell'impianto con un dislivello dell'allineamento al piano di circa due centimetri.

Il teste R.D.T., figlio dell'attrice, ha ricordato che accertò l'esistenza del dislivello.

Alcune difese hanno dubitato della attendibilità del teste V., indicato dallo stesso Condominio, ma è evidente che il teste aveva, al più, interesse a riferire fatti in contrasto con le tesi dell'attrice, e non del Condominio, essendo intervenuto per conto della Compagnia Assicuratrice del Condominio stesso.

Pertanto, i dubbi di attendibilità sono infondati.

Il teste G.G., incaricato dall'Eurocert in forza di contratto ripassato con l'amministrazione del Condominio quale organismo certificatore dell'ascensore, ha riferito che, prima del fatto, effettuò alcune prove insieme al tecnico della SIEL ed il funzionamento dell'ascensore risultò normale, senza anomalie. Ha però riferito che il meccanismo ha una tolleranza di 1-2 cm di livellamento dell'ascensore al piano, ma solo in fase di inizio del funzionamento, perché poi, quando l'ascensore è in funzione, l'olio si scalda e il livellamento è perfetto. Ha affermato di ritenere che il meccanismo si può alterare, ma non nell'arco di pochissimo tempo, così come avvenuto nel caso di specie.

Sono stati anche sentiti alcuni condomini, che hanno ricordato che a loro non è mai capitato di aver constatato un dislivello del piano dell'ascensore, ma le circostanze, poiché riferite a fatti diversi da quelli accaduti, non sono rilevanti. Anzi, uno dei testi (D.N.) ha riferito che una volta, un paio di mesi prima della deposizione (e quindi nel maggio 2013) l'ascensore si era fermato ed aveva aperto le porte nonostante il fatto che non fosse allineato al piano. Il che dimostra che l'anomalia dell'impianto, seppure in modo sporadico, continua. Appare pertanto irrilevante, in particolare, la deposizione della teste R.V., che ha riferito che, secondo gli studi tecnici, le porte dell'ascensore non dovrebbero aprirsi se l'ascensore non è livellato al piano: le deposizioni dei diversi testi sentiti (tra i quali il D.N.) dimostrano che ciò dovrebbe essere, ma in realtà non accade, evidentemente perché quello specifico impianto funziona male. Pertanto, sono irrilevanti anche le contestazioni sul punto di ammissibilità delle testimonianze sollevate dalla difesa dell'attrice.

Alla luce dei fatti accertati, la domanda è fondata.

Risulta infatti certo che nell'occasione descritta l'attrice, mentre usciva dall'ascensore, cadde a causa del dislivello tra il piano dell'ascensore e quello del piano. Tale dislivello era di alcuni centimetri, e costituiva certamente un ostacolo occulto, posto che ovviamente l'utente si fida del fatto che l'ascensore si fermi all'altezza del piano, e non si aspetta l'esistenza di un dislivello (per cui non vi è spazio per l'applicazione dell'art. 1227 c.c.). Tale dislivello era nell'occasione di alcuni centimetri, per cui era certamente pericoloso. La deposizione dei testi che hanno assistito al fatto, intervenendo subito dopo quando l'attrice era ancora a terra, tra l'ascensore e il pianerottolo, avendo sentito il tonfo della caduta, ed hanno constatato l'esistenza del dislivello, è chiarissima e non pone adito a dubbi. Pertanto, può affermarsi che le lesioni subite dall'attrice (e che tra poco esamineremo di quale entità) sono state causate dal cattivo funzionamento dell'impianto di ascensore condominiale. Vi è, quindi, prova certa sia del fatto lesivo, sia del nesso di causalità con l'impianto condominiale.

Sussiste la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c., poiché l'impianto dell'ascensore era in custodia all'ente di gestione delle cose comuni dello stabile, appunto il Condominio.

Questi si difende invocando il fatto che aveva affidato la manutenzione dell'impianto ad una impresa specializzata (SIEL srl) che infatti aveva eseguito un controllo sull'impianto poco tempo prima del fatto, con esito positivo. In primo luogo, il fatto che il custode abbia affidato la

manutenzione dell'impianto responsabile del fatto ad un soggetto diverso, non elide la responsabilità del custode stesso, laddove l'impianto sia rimasto nella sua concreta disponibilità, come è accaduto nel caso di specie nel quale l'ascensore era ovviamente in uso al condominio al momento del fatto. In secondo luogo, il fatto di aver predisposto un servizio di manutenzione non integra di per sé il caso fortuito, unico elemento che potrebbe escludere la responsabilità del custode, poiché è certo e provato che l'incidente si è verificato per un cattivo funzionamento dell'impianto, e quindi per "colpa" dello stesso, e non per un caso fortuito. Il fatto che il malfunzionamento si sia verificato a poca distanza di tempo dal controllo della società incaricata della manutenzione, non significa altro che il controllo fu eseguito superficialmente, non considerando la possibilità che l'impianto potesse funzionare male. Il fatto stesso che il tecnico incaricato dalla società di certificazione, che coadiuvava la SIEL nei controlli, ritenesse che l'impianto poteva presentare delle anomalie, seppure solo in partenza, dimostra che i controlli non furono eseguiti con la necessaria accuratezza, posto che nel caso di specie il dislivello era di diversi centimetri. E' chiaro che il teste G. ha interesse a sostenere che i suoi controlli sono stati efficienti, ma il contrario è dimostrato proprio dal fatto che pochi giorni dopo il fatto si è verificato l'incidente. Ancor più, la trascuratezza del Condominio nell'eseguire i controlli è confermata anche dal fatto che, circa un mese dopo i fatti e nonostante l'avvenuto incidente, persisteva ancora il problema del dislivello (teste A.V.), a riprova che non si era intervenuti efficacemente neppure dopo aver constatato il cattivo funzionamento dell'impianto. Ad ulteriore prova, il fatto che pur dopo anni dal fatto, l'impianto continua a presentare anomalie di funzionamento, dimostra che non stati fatti controlli accurati e approfonditi sulla funzionalità di un impianto che presenta evidenti problemi, in quanto ci si accontenta di controlli basati sull'empirica constatazione che nel momento del controllo non si verificano anomalie, senza approfondire le cause dell'eventuale cattivo funzionamento. Il che è, all'evidenza, insufficiente, tanto più alla luce degli episodi verificatisi.

Non sussiste, pertanto, alcun caso fortuito.

Per quanto riguarda l'entità dei danni, è stata espletata CTU medico-legale, ed il CTU ha accertato che la I.L. ha subito a seguito del fatto una frattura scomposta dell'epifisi distale del radio destro e dell'apofisi stiloide ulnare, trattata chirurgicamente con placca e viti, con esiti algofunzionali, nonché una neuropatia del nervo mediano al canale del carpo, esiti cicatriziali da accesso chirurgico, ed inoltre un disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso. Tali lesioni sono certamente da mettere in e correlazione all'incidente per cui è causa. Da esse sono derivata una invalidità temporanea totale di gg. 60, una invalidità temporanea parziale al 50% di gg. 30, ed al 25% di gg. 30 ulteriori, ed una invalidità permanente del 12%. Tali valutazioni vanno condivise, alla luce delle considerazioni medico-legali svolte, e non appaiono efficacemente contrastate da quelle delle difese delle altre parti.

Pertanto, applicando le note tabelle (Tribunale di Milano), si ottiene all'attualità, euro 3.600,00 per IIT, 900,00 euro per ITP al 50%, e 450,00 per ITP al 25% (euro 60,00 per ciascun giorno), ed inoltre euro 25.530,00 per invalidità permanente. Va aggiunta la somma di euro 250,00 per spese vive (le spese di CTP vanno comprese nelle spese di giudizio). Va anche aggiunta una quota sull'invalidità permanente per personalizzazione limitata al 10%, considerate le sofferenze derivate dall'intervento e dalla convalescenza, poiché il danno per disturbo dell'adattamento è stato già considerato, e non vi è in atti alcun elemento da cui ricavare un danno necessario al fine di adeguare ulteriormente l'ipotesi generale al caso concreto.

Pertanto, il Condominio va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di euro 33.283,00, oltre interessi legali dal 25 dicembre 2008 all'effettivo soddisfo. Il Condominio ha chiamato in causa la SIEL, deducendo che l'incidente è stato causato, comunque, dall'inadempimento del contratto di manutenzione stipulato con la ditta. In primo luogo, non si può ritenere la domanda della attrice automaticamente estesa al terzo, tantomeno con esclusione della responsabilità del Condominio. Quest'ultimo è responsabile ex art. 2051 c.c. nei confronti dell'attrice, mentre la responsabilità della SIEL nei confronti del Condominio è di

natura contrattuale, e deriva dall'inadempimento al contratto di manutenzione, non avendo la SIEL eseguito con la necessaria accuratezza i controlli manutentivi affidatili. La domanda di manleva del Condominio va accolta. Dalla descrizione del fatto come sopra riportata, si evince con chiarezza che i controlli di manutenzione sono stati eseguiti in maniera superficiale, poiché l'impianto di ascensore presentava e presenta ancora a distanza di anni, evidenti anomalie di funzionamento che non garantiscono che i livelli del piano dell'ascensore e del pianerottolo siano uguali, e che comunque le porte dell'ascensore non si aprano in caso di disallineamento. Il fatto che l'ultimo controllo di manutenzione sia stato eseguito pochi giorni prima del fatto, dimostra ancor più che essi furono eseguiti con approssimazione, posto che, se fossero stati eseguiti con accuratezza e approfondimento, in pochi giorni non si sarebbe dovuta verificata l'anomalia in realtà accaduta, come ammesso dal teste G. E' invece evidente che i controlli furono eseguiti male, e in questo consiste l'inadempimento della SIEL al contratto stipulato con il Condominio. Pertanto, va condannata la SIEL a tenere indenne il Condominio da quanto questi sarà costretto a pagare all'attrice (danni e spese) in relazione al fatto per cui è causa.

La SIEL a sua volta ha chiamato in causa la ACE, Compagnia Assicurativa, chiedendo di essere garantita da questa. Anche tale domanda va accolta. La Ace non ha contestato la copertura assicurativa, deducendo solamente che la polizza prevedeva che la Compagnia assumesse la difesa dell'assicurato, per cui non sarebbero dovute le spese di difesa della SIEL, che questa ha sopportato di sua spontanea volontà, al di fuori della copertura assicurativa. La SIEL ha dedotto che tale clausola sarebbe inefficace in quanto non sottoscritta autonomamente ex art. 1341 c.c. Senonchè, a prescindere dagli aspetti processuali (l'eccezione è stata sollevata solo con la comparsa conclusionale) non sono limitative della responsabilità le clausole che stabiliscono l'area del rischio, per cui la clausola che prevede che siano escluse dal rischio coperto da assicurazione le spese legali affrontate direttamente dall'assicurato, non può essere considerata vessatoria. Tra l'altro, la SIEL non ha provato di aver avvisato la Compagnia Assicuratrice dell'esistenza del contenzioso, e che questa si è rifiutata di designare il difensore, unica circostanza che avrebbe comportato l'inadempimento della Compagnia rispetto agli obblighi contrattuali assunti. Pertanto, la ACE non è tenuta a tenere indenne la SIEL delle spese di giudizio da questa affrontate, ma solo dei danni e delle spese affrontate dal Condominio, ed al cui rimborso è stata condannata la SIEL.

Per quanto riguarda le spese di giudizio, quelle tra l'attrice ed il Condominio devono restare a carico di quest'ultimo in virtù del principio di soccombenza, comprese quelle di CTU eventualmente anticipate. Allo stesso modo, devono restare a carico di SIEL le spese di giudizio relative alla domanda di garanzia proposta dal Condominio. Invece, le spese tra SIEL e ACE, poiché la Ace non si è mai opposta a tenere garantita la SIEL rispetto a quanto richiesto dal Condominio, e visto l'esito della lite tra loro, in relazione a quanto sopra dedotto, devono essere compensate.

## **Diritto**

### **PQM**

P.Q.M.

Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:

- condanna il Condominio convenuto al pagamento in favore di I.L. della somma di euro 33.283,00, oltre interessi legali dal 25 dicembre 2008 all'effettivo soddisfo, nonché delle spese di giudizio, liquidate in euro 711,81 per spese, oltre quelle di CTU eventualmente anticipate, ed euro 4.500,00 per i compensi, oltre accessori di legge;
- condanna SIEL srl a rivalere il Condominio delle somme che sarà costretto a sborsare alla I.L. per i titoli di cui sopra, nonché al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 4.500,00 per compensi, oltre accessori di legge;

- condanna ACE EUROPEAN GROUP LTD a rivalere la SIEL delle somme che sarà costretta a sborsare a favore del Condominio per i titoli di cui sopra, e dichiara compensate tra tali parti le spese di giudizio.

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 27/10/2015

Note

**Utente:** toswe01 TOSETTO WEIGMANN E ASSOCIATI - [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it) - 01.02.2016

---

© Copyright Giuffrè 2016. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156